

**CONVENZIONE PER UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE
FRA IL COMUNE DI CASTANO PRIMO E L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE**

ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 16.11.2022

L'anno duemilaventiquattro addì del mese di con la presente Convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge

TRA

il Comune di CASTANO PRIMO, con sede in Corso Roma, C.F. 01639920154, rappresentato dalla Dott.ssa Silvia Rondinini nella qualità di Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Organizzazione e Personale domiciliata per la sua carica presso la sede comunale;

E

L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, con sede in Località Villa Picchetta, Cameri (NO) C.F. 94000090038, rappresentato dalla Dott.ssa Arch. Monica Perroni nella qualità di Direttrice domiciliata per la sua carica presso la sede dell'ente;

PREMESSO che:

- l'art. 23 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali del 16.11.2022 prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il C.C.N.L. citato per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 99 del 23.05.2024 del Comune di Castano Primo e Decreto della Presidente n. 22 del 06.06.2024 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore hanno stabilito di avvalersi della possibilità di utilizzare di personale dipendente del Comune di Castano Primo a tempo parziale per un periodo predeterminato presso l'E.G.A.P. del Ticino e del Lago Maggiore;

CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1. Il Comune di Castano Primo, autorizza, previo consenso da parte dell'interessata, Sig.ra *omissis*, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'ufficio Personale a prestare servizio presso l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.
2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 CCNL 16.11.2022 e ss.mm.ii..

Art. 2 - Durata

La presente convenzione decorre dal 17.06.2024 e avrà durata di n. 4 (quattro) settimane, salvo scioglimento anticipato per concorde decisione degli Enti interessati.

Al termine del suddetto periodo verrà attivato un accordo bilaterale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico

1. Il Comune di Castano Primo concede alla Sig.ra *omissis* di prestare servizio presso l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per n. 18 ore del tempo complessivo pari a 36 ore settimanali. Al fine di limitare gli spostamenti fra un Ente e l'altro, la prestazione di cui trattasi a favore dell'Ente Parco, verrà svolta, di norma, tranne diverse esigenze gestionali, su tre giornate, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
2. Gli Enti Convenzionati, con reciproco consenso, organizzano il personale in convenzione, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.
3. Alla lavoratrice in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale. La prestazione lavorativa resa dalla dipendente dovrà, comunque, consentire il regolare recupero delle energie psico-fisiche della lavoratrice.
4. Ciascun Ente convenzionato accerta il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale di rispettiva competenza.
5. Il rapporto di lavoro della lavoratrice assegnata è gestito dall'Ente da cui dipende contrattualmente, titolare del rapporto stesso. Il lavoratore mantiene la titolarità del posto ricoperto presso l'Ente da cui dipende contrattualmente, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali e accessorie; al termine della convenzione alla lavoratrice interessata saranno garantite dall'Ente da cui dipende contrattualmente le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente.

Art. 4 - Rapporti economici/finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Tutti i compensi, gli oneri contributivi accessori, l'IRAP e l'INAIL saranno contabilizzati e pagati dal Comune di Castano Primo, il quale chiederà a consuntivo il rimborso della quota parte all'altro Ente, il quale sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto entro il mese successivo al ricevimento del rendiconto.
3. Gli Enti concorreranno nella spesa per il pagamento delle retribuzioni nelle seguenti percentuali:
 - a. nella misura percentuale proporzionale al numero di ore svolte presso ciascun Ente e pertanto del 50% a carico del Comune di Castano Primo e 50% all'EG.A.P. del Ticino e del Lago Maggiore;

Art. 5 - Aspetti relativi alla gestione del rapporto di collaborazione

4. L'orario di lavoro presso i due Enti (nel rispetto delle percentuali di ripartizione di cui al presente atto), viene stabilito di comune accordo fra gli Enti e la dipendente, secondo criteri di flessibilità e ragionevolezza, nel rispetto del monte orario minimo di 36 ore settimanali (18 ore a Castano Primo e 18 ore al Parco, con eventuali compensazioni all'interno del mese, in considerazione della complessità

legata alla gestione di rapporto a comando) e secondo uno schema di massima al fine di garantire necessario raccordo con la struttura Comunale e gli organi di vertice dell'Amministrazione, così come tutti gli altri aspetti riguardanti presenze, assenze e missioni.

5. L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore concede l'utilizzo delle strumentazioni e locali idonei presso la sede stessa utili allo svolgimento dell'incarico.

Art. 6 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il **Comune di Castano Primo**

Per l'**Ente di Gestione delle Aree Protette del
Ticino e del Lago Maggiore**

Per accettazione:

La dipendente del Comune di Castano Primo
